

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 261

33° anno

16 ottobre 1990

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
90/C 261/01	ECU.....	1
90/C 261/02	Comunicazione della Commissione conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, ultimo capoverso del regolamento (CEE) n. 289/84 del Consiglio del 31 gennaio 1984	2
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
90/C 261/03	Sentenza della Corte (seconda sezione), del 18 settembre 1990, nel procedimento C-265/89 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Tariefcommissie): Gebr. Vismans Nederland BV contro Ispettore dei dazi all'importazione e delle imposte dirette (Inspecteur der invoerrechten en accijnzen) (<i>Tariffa doganale comune — Fettecce di barbabietole da zucchero parzialmente private di zucchero</i>).....	3
90/C 261/04	Sentenza della Corte, del 20 settembre 1990, nella causa C-5/89: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (<i>Aiuti di Stato — Imprese che fabbricano prodotti di alluminio semilavorati e finiti — Restituzione</i>).....	3
90/C 261/05	Sentenza della Corte, del 20 settembre 1990, nella causa C-192/89 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Raad van State dei Paesi Bassi): S. Z. Sevince contro ministro della giustizia (<i>Accordo d'associazione CEE-Turchia — Decisioni del Consiglio d'associazione — Efficacia diretta</i>).....	4
90/C 261/06	Sentenza della Corte, del 20 settembre 1990, nella causa C-203/89 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vredegerecht van het kanton Brasschaat): Luc Van Landschoot contro NV Mera (<i>Prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali</i>) ...	4
90/C 261/07	Causa C-253/90: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 20 agosto 1990	5

(segue)

90/C 261/08	Causa C-255/90 P: Ricorso del sig. Jean-Louis Burban avverso la sentenza pronunciata il 20 giugno 1990 dalla quinta sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-133/89 fra il ricorrente e il Parlamento europeo, presentato il 22 agosto 1990	5
90/C 261/09	Causa C-266/90: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco, con ordinanza 10 luglio 1990, nella causa Franc Soba KG contro Hauptzollamt Augsburg	6
90/C 261/10	Causa C-272/90: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Grande Instance di Valence (prima sezione), con sentenza 4 settembre 1990, nella causa Jan Van Noorden contro Association per l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce de l'Ardèche et de la Drôme, denominata «ASSEDIC»	6
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
90/C 261/11	Sentenza del tribunale di primo grado, del 20 settembre 1990, nella causa T-37/89, Jack Hanning contro Parlamento europeo (<i>Dipendente — Vincitore di un concorso — Annullamento del secondo concorso da parte del Tribunale</i>)	6
90/C 261/12	Causa T-37/90: Ricorso della sig.ra Hélène Alimonaki contro Parlamento europeo, presentato il 17 settembre 1990.	7

II Atti preparatori

Commissione

90/C 261/13	Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della fusione termonucleare controllata (1990—1994)	8
90/C 261/14	Proposta di decisione del Consiglio che approva le modifiche dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET)	15

III Comunicazioni

Commissione

90/C 261/15	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	18
-------------	---	----

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

15 ottobre 1990

(90/C 261/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,4564	Scudo portoghese	181,588
Marco tedesco	2,06141	Dollaro USA	1,35352
Fiorino olandese	2,32385	Franco svizzero	1,74333
Sterlina inglese	0,693222	Corona svedese	7,63586
Corona danese	7,86596	Corona norvegese	7,99522
Franco francese	6,90632	Dollaro canadese	1,56142
Lira italiana	1545,44	Scellino austriaco	14,5016
Sterlina irlandese	0,768563	Marco finlandese	4,87672
Dracma greca	207,142	Yen giapponese	173,318
Peseta spagnola	129,599	Dollaro australiano	1,70791
		Dollaro neozelandese	2,22252

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione della Commissione conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, ultimo capoverso del regolamento (CEE) n. 289/84 del Consiglio del 31 gennaio 1984

(90/C 261/02)

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, ultimo capoverso del regolamento (CEE) n. 289/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984 ⁽¹⁾ recante modifica del regolamento (CEE) n. 2779/78 ⁽²⁾ per l'applicazione dell'ecu agli atti adottati in campo doganale, si comunica che, in seguito al ritocco dei tassi centrali bilaterali all'interno dello SME, disposto il 6 ottobre 1990, i tassi da utilizzare per la conversione dell'ecu nelle monete nazionali ai fini della determinazione della classificazione doganale delle merci e dei dazi della tariffa doganale comune (vedi regole generali della nomenclatura combinata, titolo I, lettera c, paragrafo 3), compreso il dazio antidumping o il dazio compensatore, sono i seguenti ⁽³⁾:

1 ecu =	42,5076	franchi belgi/franchi lussemburghesi
	2,06694	marchi tedeschi
	2,33049	fiorini olandesi
	0,681891	sterline inglesi
	7,88643	corone danesi
	6,92168	franchi francesi
	1 549,39	lire italiane
	0,770524	sterline irlandesi
	206,209	dracme greche
	129,958	pesete spagnole
	182,575	scudi portoghesi

Detti tassi decorrono dal 19 ottobre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

⁽³⁾ Questi tassi sono stati pubblicati nella GU n. C 254 del 9. 10. 1990, pag. 1.

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 18 settembre 1990

nel procedimento C-265/89 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Tariefcommissie): Gebr. Vismans Nederland BV contro Ispettore dei dazi all'importazione e delle imposte dirette (Inspecteur der invoerrechten en accijnzen) ⁽¹⁾

(Tariffa doganale comune — Fettucce di barbabietole da zucchero parzialmente private di zucchero)

(90/C 261/03)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-265/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Tariefcommissie, nella causa dinanzi ad essa pendente tra la Gebr. Vismans Nederland BV e l'Inspecteur der invoerrechten en accijnzen, domanda vertente sull'interpretazione e la validità del regolamento (CEE) n. 1388/85 della Commissione, del 24 maggio 1985, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 12.04 A della tariffa doganale comune ⁽²⁾, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: F. A. Schockweiler, presidente di sezione; G. F. Mancini e T. F. O'Higgins, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven; cancelliere: D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 18 settembre 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il regolamento (CEE) n. 1388/85, della Commissione, del 24 maggio 1985, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 12.04 A della tariffa doganale comune, dev'essere interpretato nel senso che prodotti che costituiscono il residuo di un processo di estrazione di zucchero e contengono il 12 % di saccarosio calcolato sulla materia secca, sono compresi nell'espressione «fettucce di barbabietole da zucchero parzialmente private di zucchero» ai sensi dell'articolo 1 di tale regolamento.
2. L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1388/85 della Commissione, del 24 maggio 1985, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 12.04 A della tariffa doganale comune, è invalido.

⁽¹⁾ GU n. C 250 del 3. 10. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 26. 5. 1985, pag. 7

SENTENZA DELLA CORTE

del 20 settembre 1990

nella causa C-5/89: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Imprese che fabbricano prodotti di alluminio semilavorati e finiti — Restituzione)

(90/C 261/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-5/89, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Bernhard Jansen) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sig. Martin Seidel e prof. Albert Bleckmann) avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non conformandosi alla decisione 88/174/CEE della Commissione, del 17 novembre 1987, concernente un aiuto che il Land Baden-Württemberg della Repubblica federale di Germania ha concesso alla BUG-Alutechnik GmbH, impresa che fabbrica prodotti di alluminio semilavorati e finiti ⁽²⁾, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: F. A. Schockweiler, presidente di sezione f.f. di presidente; M. Zuleeg, presidente di sezione; G. F. Mancini, T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodriguez Iglesias e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 20 settembre 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La Repubblica federale di Germania, non conformandosi alla decisione 88/174/CEE della Commissione, del 17 novembre 1987, concernente un aiuto che il Land Baden-Württemberg della Repubblica federale di Germania ha concesso alla BUG-Alutechnik GmbH, impresa che fabbrica prodotti di alluminio semilavorati e finiti, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi del trattato CEE.
2. La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU n. C 32 dell'8. 2. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 24. 3. 1988, pag. 29.

SENTENZA DELLA CORTE

del 20 settembre 1990

nella causa C-192/89 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Raad van State dei Paesi Bassi): S. Z. Sevince contro ministro della giustizia ⁽¹⁾

(Accordo d'associazione CEE-Turchia — Decisioni del Consiglio d'associazione — Efficacia diretta)

(90/C 261/05)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-192/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Raad van State dei Paesi Bassi nella causa dinanzi ad esso pendente tra S. Z. Sevince e ministro della giustizia, domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni delle decisioni n. 2/76 e n. 1/80 del Consiglio d'associazione istituito dall'Accordo d'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler e M. Zuleeg, presidenti di sezione; G. F. Mancini, T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodriguez Iglesias, F. Grévisse e M. Diez de Velasco, giudici; avvocato generale: M. Darnon; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 20 settembre 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'interpretazione delle decisioni n. 2/76 del 20 dicembre 1976 e n. 1/80, del 19 settembre 1980, del Consiglio d'associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 177 del trattato CEE.*
2. *L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della detta decisione n. 2/76, e/o l'articolo 6, paragrafo 1 della detta decisione n. 1/80 e l'articolo 7 della decisione n. 2/76 e/o l'articolo 13 della decisione n. 1/80 hanno efficacia diretta negli Stati membri della Comunità europea.*
3. *L'espressione «lavoro legale», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della detta decisione n. 2/76 e/o dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino della detta decisione n. 1/80, non si riferisce alla situazione di un lavoratore turco autorizzato ad esercitare un'attività lavorativa subordinata nel periodo in cui gode di una sospensione dell'esecuzione di una decisione che gli nega il diritto di soggiorno, contro la quale egli ha proposto un ricorso che è stato respinto.*

⁽¹⁾ GU n. C 184 del 21. 7. 1989.

SENTENZA DELLA CORTE

del 20 settembre 1990

nella causa C-203/89 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vrederegerecht van het kanton Brasschaat): Luc Van Landschoot contro NV Mera ⁽¹⁾

(Prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali)

(90/C 261/06)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-203/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Vrederegerecht van het kanton Brasschaat, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Luc Van Landschoot e NV Mera, sostenuta dalla Fédération européenne des fabricants d'aliments composés et autres, domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) n. 3779/88 della Commissione del 2 dicembre 1988, relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore ⁽²⁾, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris e M. Zuleeg, presidenti di sezione; J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodriguez Iglesias, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: G. Tesaro; cancelliere: sig. ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 20 settembre 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'esame della questione sollevata non ha evidenziato elementi idonei ad inficiare la validità dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3779/88 della Commissione, del 2 dicembre 1988, relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore.

⁽¹⁾ GU n. C 250 del 3. 10. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 332 del 3. 12. 1988, pag. 17.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 20 agosto 1990

(Causa C-253/90)

(90/C 261/07)

Il 20 agosto 1990, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jean-Claude Séché e dalla sig. ra Maria Patakia, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremliis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

a) dichiarare che il Regno del Belgio, effettuando trattenute di contributi d'assicurazione malattia sulle prestazioni di pensione integrativa o su ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo di pensioni legali di vecchiaia, d'anzianità o di reversibilità di cittadini comunitari residenti in un altro Stato membro in base alla cui normativa essi hanno diritto alle prestazioni di malattia, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, paragrafo 1, e 33 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (¹);

b) condannare il Regno del Belgio alle spese.

Mezzi e principali argomenti

Il combinato disposto degli articoli 13, paragrafo 1, e 33 del regolamento (CEE) n. 1408/71 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile e quello del parallelismo tra contributi e diritto alle prestazioni, principi che risultano già dallo spirito del trattato CEE, ed in particolare dei suoi articoli 48 e 51. La circostanza che l'articolo 33 di tale regolamento non trovi applicazione in quanto tale alle pensioni integrative non è determinante in quanto non esiste, nella fattispecie, alcuna differenza di natura tra i contributi prelevati sulle pensioni legali e quelli prelevati sulle pensioni integrative.

GU n. L 149 del 14. 6. 1971, pag. 2.

Ricorso del sig. Jean-Louis Burban avverso la sentenza pronunciata il 20 giugno 1990 dalla quinta sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-133/89 fra il ricorrente e il Parlamento europeo, presentato il 22 agosto 1990

(Causa C-255/90 P)

(90/C 261/08)

Il 22 agosto 1990, il sig. Jean-Louis Burban, con l'avvocato domiciliatario Jean-Paul Noesen, del foro di Lussemburgo, ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee la sentenza pronunciata il 20 giugno 1990 dalla quinta sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-133/89 tra il ricorrente ed il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. accogliere le conclusioni del ricorrente così come formulate nel procedimento di primo grado (¹):

— annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale PE/44/A, 3 luglio 1989, di non ammetterlo al concorso.

— annullare ogni ulteriore decisione adottata dalla commissione esaminatrice di questo concorso, e più in particolare la decisione con la quale è stato approvato l'elenco degli idonei, oltre ad ogni decisione della controparte basata su tali decisioni,

— in via del tutto subordinata, annullare la decisione 15 maggio 1989 con la quale la commissione giudicatrice ha negato una prima volta l'ammissione del ricorrente al concorso.

2. condannare il convenuto a tutte le spese dei due gradi del giudizio, in applicazione degli articoli 69, paragrafo 2, e 122, oppure in applicazione degli articoli 69, paragrafo 3, secondo comma, e 122 del regolamento di procedura, oltre che alle spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa ed in particolare alle spese di viaggio, di soggiorno ed al pagamento del compenso all'avvocato, a norma dell'articolo 73 B dello stesso regolamento.

Mezzi e principali argomenti

Violazione ed erronea interpretazione del principio giurisprudenziale del dovere di sollecitudine: l'interpreta-

(¹) GU n. C 254 del 7. 10. 1989.

zione restrittiva di dovere di sollecitudine seguita dai giudici di prima istanza vuota tale concetto del suo contenuto; se il comportamento del dipendente non dà adito ad alcun rimprovero, il dovere di sollecitudine non ha più motivo di essere.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco, con ordinanza 10 luglio 1990, nella causa Franc Soba KG contro Hauptzollamt Augsburg

(Causa C-266/90)

(90/C 261/09)

Con ordinanza 10 luglio 1990, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 settembre 1990, nella causa Franc Soba KG contro Hauptzollamt Augsburg, il Finanzgericht di Monaco — terza sezione — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1626/85 ⁽¹⁾ vada interpretato nel senso che per la determinazione del prezzo all'importazione debbano essere considerati elementi di maggiorazione del prezzo i costi dei contenitori e dei materiali d'imballaggio che l'acquirente ha gratuitamente messo a disposizione del fornitore.

⁽¹⁾ GU n. L 156 del 15. 6. 1985, pag. 13.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Grande Instance di Valence (prima sezione), con sentenza 4 settembre 1990, nella causa Jan Van Noorden contro Association per l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce de l'Ardèche et de la Drôme, denominata «ASSEDIC»

(Causa C-272/90)

(90/C 261/10)

Con sentenza 4 settembre 1990, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 settembre 1990, nella causa Jan Van Noorden contro Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce de l'Ardèche et de la Drôme, denominata «ASSEDIC», il Tribunal de Grande Instance di Valence (prima sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto comunitario nel suo complesso e, in particolare, l'articolo 7, gli articoli da 58 a 66 del trattato di Roma e l'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ autorizzino uno Stato membro ad opporsi a che un lavoratore europeo, che, dopo aver lavorato per 37 anni, dal 1947 al 1985, nei Paesi Bassi, in Belgio e nella Repubblica federale di Germania decide di installarsi in Francia, benefici degli assegni ASSEDIC per il solo motivo che detto lavoratore non ha effettuato, da ultimo, un periodo di occupazione in Francia.»

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1971, pag. 2.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 20 settembre 1990

nella causa T-37/89, Jack Hanning contro Parlamento europeo ⁽¹⁾

(Dipendente — Vincitore di un concorso — Annullamento del secondo concorso da parte del Tribunale)

(90/C 261/11)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa T-37/89, Jack Hanning, dipendente del Consiglio d'Europa, residente in Strasburgo, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domi-

cilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume contro Parlamento europeo (agenti: sig. Jorge Campinos e Manfred Peter, assistiti dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione con cui il presidente del Parlamento europeo ha stabilito di non tener conto dei risultati del concorso n. PE/41/A e di bandire il concorso n. PE/41a/A, ed al risarcimento dei danni materiali e morali, il Tribunale (quinta sezione), composto dai signori: H. Kirschner, presidente di sezione; C. P. Briët e J. Biancarelli, giudici; cancelliere f.f.: sig. ra B. Pastor, ha pronunciato, il 20 settembre 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La decisione del Parlamento di non tener conto dei risultati del concorso n. PE/41/A e di bandire il concorso n. PE/41a/A e la decisione implicita con cui il Parlamento ha respinto il reclamo del ricorrente 17 giugno 1988 sono annullate.

⁽¹⁾ GU n. C 199 del 29. 7. 1989.

2. *Il ricorso è respinto per il resto.*
3. *Il Parlamento è condannato alle spese.*

Ricorso della sig.ra Hélène Alimonaki contro Parlamento europeo, presentato il 17 settembre 1990.

(Causa T-37/90)

(90/C 261/12)

Il 17 settembre 1990, la sig.ra Hélène Alimonaki, residente in Lussemburgo, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare l'assegnazione della ricorrente alla gestione degli archivi della divisione di traduzione greca e dichiarare la sua reintegrazione nel posto di capo del centro dattilografico greco,

— condannare il convenuto alle spese.

Mezzi e principali argomenti

La ricorrente invoca, innanzitutto, l'inosservanza dei principi che disciplinano la modifica dell'assegnazione, facendo valere che la riassegnazione di cui è causa è stata disposta oralmente, senza essere accompagnata da alcuna decisione amministrativa, circostanza che impedisce di verificare se le garanzie statutarie che debbono accompagnare ogni riassegnazione, ed in particolare quelle di cui all'articolo 7 dello Statuto del personale, siano state rispettate e ciò tanto più che non esiste neppure una definizione ed una descrizione delle mansioni relative al lavoro che le è stato assegnato nella sezione archivi.

La ricorrente ritiene inoltre che ogni modifica dell'assegnazione debba necessariamente essere oggetto di una decisione specifica ed individuale e che l'inadempimento di tale obbligo essenziale costituisca inosservanza dei principi di buona gestione e sana amministrazione da parte del convenuto.

La ricorrente sostiene infine che le modalità con le quali il convenuto l'ha assegnata all'ufficio archivi dimostra la volontà dell'amministrazione di rimuoverla dal suo primo posto e che ciò implica uno sviamento di procedura.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della fusione termonucleare controllata (1990—1994)

COM(90) 441 def.

(Presentata dalla Commissione il 3 ottobre 1990)

(90/C 261/13)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione, la quale in merito ha consultato il comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, con decisione 90/221/Euratom, CEE⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato il terzo programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990—1994) in cui, tra l'altro, sono definite le azioni da svolgere nel settore della fusione termonucleare controllata; che la presente decisione deve essere presa alla luce della motivazione della decisione succitata;

considerando che, per le attività di competenza del trattato CEEA, l'articolo 2 della decisione che adotta il terzo programma quadro prevede che la realizzazione del medesimo avvenga tramite l'attuazione di programmi adottati conformemente al disposto dell'articolo 7 del suddetto trattato;

considerando che la Commissione ha provveduto alla valutazione ed all'apprezzamento di cui all'articolo 3 della

decisione 88/448/Euratom⁽²⁾ e che sottopone la presente proposta sulla base di detti valutazione e apprezzamento;

considerando che il Centro comune di ricerca contribuisce alla realizzazione delle suddette azioni mediante l'attuazione del proprio programma;

considerando che occorre procedere ad una stima dell'importo dei mezzi finanziari comunitari necessari alla realizzazione del presente programma specifico e che gli importi definitivi sono fissati dall'autorità di bilancio nel rispetto delle prospettive finanziarie relative al periodo 1988—1992, allegate all'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988⁽³⁾, nonché delle eventuali prospettive finanziarie relative al periodo 1993/1994;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom, CEE, l'importo stimato necessario per l'attuazione dell'intero programma quadro comprende un importo di 57 milioni di ecu per lo svolgimento dell'azione centralizzata per la diffusione e valorizzazione dei risultati da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascuna delle azioni; che in considerazione delle dimensioni del presente programma specifico all'interno dell'azione «Energia» occorre ridurre i fondi ritenuti necessari per l'esecuzione del medesimo di 4,17 milioni di ecu da destinare all'attuazione della suddetta azione centralizzata;

considerando che l'esecuzione del presente programma deve essere garantita dalla Commissione, come previsto all'articolo 7 del trattato Euratom; che, per agevolare la Commissione ad assolvere la sua missione, gli Stati membri sono tenuti, conformemente all'articolo 192 del trattato Euratom, ad apportarle tutta l'assistenza necessaria a tale esecuzione;

considerando che l'attuazione del progetto Joint European Torus (JET) è stata affidata all'«impresa comune

⁽¹⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 33.

Joint European Torus (JET)», istituita con decisione 78/471/Euratom⁽¹⁾, modificata con decisione 88/447/Euratom⁽²⁾, e da ultimo con la decisione 90/.../Euratom;

considerando che il programma comprende tutto il lavoro svolto negli Stati membri nel settore della fusione termonucleare controllata a confinamento magnetico; che l'esecuzione del programma deve consistere soprattutto nell'esecuzione di progetti di ricerca e di sviluppo opportunamente selezionati per essere sovvenzionati dalla Comunità; che è opportuno prevedere anche una procedura speciale atta a garantire un certo grado di flessibilità che consenta alla Commissione, di fronte alla continua evoluzione ed alla progressiva accelerazione del progresso tecnologico, di prendere ugualmente in considerazione proposte spontanee conformi agli obiettivi del programma;

considerando che nella selezione dei progetti da attuare nell'ambito del programma deve essere rivolta particolare attenzione ai principi della coesione economica e sociale della Comunità, del carattere transnazionale dei progetti nonché del sostegno da offrire alle piccole e medie imprese;

considerando che, nelle azioni che la Comunità svolge per rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e promuovere il potenziamento della sua competitività, è compresa la promozione della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico con paesi terzi e organismi internazionali; che tale cooperazione può rivelarsi particolarmente fruttuosa per lo sviluppo del presente programma;

considerando che, in virtù dell'articolo 101 del trattato Euratom, la Comunità ha concluso accordi di cooperazione nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi con il Regno di Svezia e con la Confederazione elvetica; che la Comunità ha concluso un accordo di partecipazione alle attività di progettazione di massima del Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER), insieme con il Giappone, l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche e gli Stati Uniti d'America e sta negoziando un accordo di partecipazione nelle attività di progettazione dettagliata del Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) assieme con i suddetti paesi; che la Comunità ha firmato un protocollo d'intesa con il governo del Canada per la partecipazione di quel paese al contributo europeo alle attività di progettazione di massima di ITER;

considerando che, come previsto nell'allegato II della decisione 90/221/Euratom, CEE, è necessario svolgere

nella Comunità un programma Fusione il cui obiettivo a lungo termine è la realizzazione in comune di reattori prototipo sicuri e rispettosi dell'ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1990, un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della fusione termonucleare controllata, come definito nell'allegato I.

Articolo 2

1. L'importo del contributo comunitario stimato necessario per l'attuazione del programma oggetto della presente decisione ammonta a 458 milioni di ecu. Tale somma comprende 417 milioni di ecu destinati alla realizzazione delle azioni adottate con la presente decisione e 41 milioni di ecu destinati allo svolgimento delle attività con cui il CCR contribuirà al programma e che formeranno oggetto di una decisione specifica del Consiglio.

2. Dal suddetto importo di 417 milioni di ecu sono dedotti 4,17 milioni di ecu ai fini dell'attuazione dell'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione. L'importo così ridotto a 412,83 milioni di ecu comprende la copertura delle spese di personale che possono ammontare al 10 % al massimo e di quelle relative ad un massimo di 191 agenti temporanei assegnati all'impresa comune JET ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3. La ripartizione indicativa dei vari importi è riportata all'allegato II.

4. Qualora il Consiglio prendesse una decisione in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE, la presente decisione verrebbe adeguata di conseguenza.

5. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio finanziario.

Articolo 3

Le modalità di attuazione del programma sono definite nell'allegato III.

Articolo 4

Il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità è fissato in conformità dell'allegato IV della decisione 90/221/Euratom, CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 7. 6. 1978, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 4.

Articolo 5

1. Nel corso del 1992 la Commissione procederà ad un riesame del programma e trasmetterà una relazione in merito al Consiglio ed al Parlamento europeo, presentando, se necessario, proposte di modifica.

2. Al termine del programma, la Commissione procederà alla valutazione dei risultati conseguiti e trasmetterà una relazione in merito al Consiglio ed al Parlamento europeo.

3. Le relazioni saranno elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE.

Articolo 6

Ai fini dell'esecuzione del programma, la Commissione è assistita dal comitato consultivo del programma Fusione istituito con la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980.

Articolo 7

Nella realizzazione del programma di cui alla presente decisione possono essere decise anche, qualora necessario, l'attuazione di programmi complementari e la costituzione di imprese comuni ai sensi degli articoli da 45 a 51 del trattato Euratom.

Articolo 8

Qualora la cooperazione con paesi terzi e organismi internazionali per il perseguimento degli obiettivi del programma in oggetto richieda la conclusione di accordi o convenzioni di cui all'articolo 101, secondo comma del trattato Euratom, la Commissione è autorizzata a procedere ai relativi negoziati.

La conclusione di detti accordi o convenzioni avviene conformemente al disposto del suddetto comma.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

*ALLEGATO I***OBIETTIVI E CONTENUTO SCIENTIFICI E TECNICI**

Il presente programma specifico rispecchia pienamente l'approccio del terzo programma quadro tanto nei suoi obiettivi scientifici e tecnici quanto negli scopi impliciti che esso persegue.

Il paragrafo 5 C dell'allegato II del programma quadro costituisce parte integrante del presente programma specifico.

L'obiettivo a lungo termine del programma Fusione comunitario comprendente tutte le attività intraprese negli Stati membri nel campo della fusione termonucleare controllata a confinamento magnetico, è «la realizzazione in comune di reattori prototipo sicuri e rispettosi dell'ambiente». (Decisione 90/221/Euratom, CEE). È prevista una strategia a tappe per la costruzione di un reattore commerciale prototipo includente, dopo il JET, un reattore sperimentale (Next Step) ed un reattore dimostrativo (DEMO).

L'obiettivo immediato del programma specifico (1990-1994) è di fornire la base scientifica e tecnologica, e di preparare l'industria per la costruzione di una macchina Next Step. Il principale traguardo di fisica del Next Step sarà il raggiungimento della combustione autosostenentesi di un plasma di deuterio-trizio ed il suo controllo durante il funzionamento a lunghi impulsi. Il Next Step dovrebbe dimostrare il funzionamento sicuro di una macchina che integri importanti tecnologie di un reattore a fusione e dovrebbe collaudare i relativi componenti e sottosistemi essenziali. Il Next Step deve fornire i dati di base per costruire un reattore a fusione dimostrativo (DEMO) in grado di produrre elettricità con capacità dell'ordine di quella delle future centrali commerciali, tenendo in debita considerazione vincoli di protezione dell'ambiente.

Altri obiettivi del programma specifico sono:

- procedere verso la dimostrazione della fattibilità della produzione di energia da fusione in tutta sicurezza e proteggendo l'ambiente nonché della sua fattibilità scientifica e tecnologica;
- ampliare il coinvolgimento dell'industria europea, allo scopo che questa possa partecipare appieno, con tutte le sue capacità e competenze, alla realizzazione del Next Step ed assicurare così che l'Europa possa padroneggiare tutte le tecnologie necessarie per la costruzione di futuri reattori a fusione;
- determinare il potenziale valore di «reattore» delle configurazioni magnetiche toroidali simili al Tokamak, concentrandosi sugli Stellarator e sulle macchine a strizione a campo inverso;
- mantenere un'attività di aggiornamento su altri approcci alla fusione controllata;
- rafforzare i collegamenti tra le Associazioni ed il resto della comunità scientifica europea, in particolare con università e simili istituzioni.

Allo scopo di raggiungere l'obiettivo immediato del programma specifico, gran parte delle attività 1990—1994, includendo quelle svolte sul JET e nell'ambito delle associazioni, verrà svolta a supporto del Next Step. Saranno inoltre assicurati sforzi bilanciati e una pianificazione coerente tra le attività di progettazione del Next Step, di ricerca e sviluppo di supporto in fisica e tecnologia, e di partecipazione industriale.

In appresso viene descritto in modo analitico il contenuto del programma, basato sui suddetti elementi e sulla valutazione del programma e sull'apprezzamento delle potenzialità ambientali, di sicurezza ed economiche della fusione, effettuati nel 1990 conformemente alla decisione 88/448/Euratom del Consiglio.

SETTORE 1

Progetto del Next Step

Attività di progettazione di massima del Next Step sono in via di completamento nel quadro europeo NET (Next European Torus), ed anche nel quadro della collaborazione internazionale quadrilaterale, ITER (Reattore Sperimentale Termonucleare Internazionale), tra la Comunità, il Giappone, l'URSS e gli Stati Uniti. La progettazione di dettaglio di una macchina Next Step sarà intrapresa in accordo alle seguenti linee-guida:

- l'approccio quadrilaterale di ITER sarà preferito per ragioni tecniche ed economiche e l'attuale posizione comunitaria di preminenza nei grandi Tokamak, acquisita specialmente con il JET, sarà mantenuta grazie ad un pieno impegno nel progetto;
- ci si adopererà verso una convergenza dei progetti NET ed ITER;
- la Comunità si impegnerà al massimo per ospitare le attività di progettazione di dettaglio. In attesa di un'ulteriore proposta per un sito europeo per le attività di progettazione di dettaglio, la Comunità offre un sito presso l'Associazione Euratom — Istituto Max Planck per la fisica dei plasmi a Garching;
- verrà esaminata la possibilità di ampliare la collaborazione ITER in modo da creare un programma ITER articolato anziché una singola macchina; in un tale programma le principali installazioni sperimentali per lo sviluppo del reattore a fusione sarebbero ripartite tra le parti in modo che possano trarne eguali vantaggi;
- il programma comunitario Fusione conserverà la possibilità di procedere con NET qualora la cooperazione ITER si riveli troppo difficoltosa. La progettazione di dettaglio di un Next Step sarà iniziata non appena si raggiungerà un accordo sull'ambito entro cui effettuarla. Nel caso proposto di ITER, sarà preservata la capacità di ripiegare sulla progettazione di una versione semplificata del NET, comunque in grado di studiare l'ignizione e la combustione per lunghi periodi in condizioni pertinenti ad un reattore.

Azioni di R&S in fisica pertinente al Next Step saranno intraprese sul JET e sulle macchine specializzate presso le associazioni (vedi settori 3 e 4).

Presso le associazioni, il CCR e nell'industria saranno intraprese azioni in tecnologia della fusione, specifica al Next Step, in particolare nei campi dei magneti superconduttori, dei componenti rivolti verso il plasma, della sicurezza del funzionamento ed ambientale, del ciclo del combustibile, della manutenzione con telemanipolazione e dello smantellamento delle macchine. Queste azioni specifiche saranno rese coerenti con l'impegno comunitario nelle attività di progettazione di dettaglio per ITER. Le azioni miranti a preservare la capacità di ripiego della Comunità di costruire autonomamente un Next Step con un considerevole impegno finanziario saranno considerate nell'ambito del prossimo programma quadro.

La costruzione del Next Step potrà essere proposta durante il periodo del prossimo programma quadro comunitario, insieme con gli opportuni adattamenti dell'organizzazione, della gestione e delle politiche industriali. In preparazione di ciò, sarà intrapreso uno studio sulle politiche adottate per grandi progetti scientifici e tecnici quali la ricerca spaziale ed i grandi acceleratori.

SETTORE 2

Sviluppi tecnici a lungo termine

Criteri ambientali e di sicurezza saranno elementi-guida essenziali dello sviluppo del programma Fusione. In particolare, presso le associazioni, il CCR e nell'industria saranno intrapresi lavori su questioni quali lo sviluppo di materiali a bassa attivazione per un reattore, lo sviluppo di moduli per il mantello del reattore, ed un progetto di riferimento per un reattore commerciale a fusione.

Le prove dei materiali richiedono un'intensa sorgente di neutroni ad alta energia. Quale primo passo sarà perseguita una collaborazione per l'adattamento di una sorgente extracomunitaria già esistente.

Sarà intrapreso lo sviluppo di moduli del mantello fertile per il DEMO, in vista di successive prove nel Next Step. Questi moduli dovrebbero essere specifici per un reattore in grado di produrre elettricità, in particolare riguardo alla temperatura operativa ed al rapporto di autofertilizzazione del trizio.

Il progetto di riferimento di un reattore commerciale sarà basato su reazioni deuterio-trizio. Saranno investigate le conseguenze dell'uso di combustibili avanzati che presentano maggiori vantaggi per quanto riguarda la sicurezza e la protezione dell'ambiente. Ai fini del progetto di riferimento, saranno prese in considerazione opinioni sull'accettabilità della fusione da parte della popolazione ed i requisiti degli enti preposti all'erogazione di energia elettrica per l'esercizio di un tale reattore. Ciò costituirà la base tecnica per future analisi di sicurezza.

SETTORE 3

JET

La piena utilizzazione del JET nella sua fase di plasmi di deuterio -nel contesto di un proseguimento dell'impresa comune sino al 1996 — sarà raggiunta approntando metodi affidabili di controllo della purezza del plasma in condizioni specifiche per il Tokamak Next Step. Eventualmente si sfrutteranno gli impianti e le competenze del JET per svolgere lavori specifici a supporto del Next Step. Un contributo sostanziale al programma JET sarà fornito dalle associazioni, sia attraverso attività di supporto (vedi settore 4), sia attraverso trasferimento di personale.

Inoltre, si inizierà la preparazione della fase finale del JET con plasmi di deuterio e trizio, prevista per il 1995 e il 1996. In tale contesto sarà anche intrapresa una rigorosa valutazione scientifica, tecnica e riguardo la sicurezza.

SETTORE 4

Programma di supporto

— Supporto scientifico al Next Step ed al JET.

Le attività delle macchine specializzate nelle associazioni saranno incentrate su lavori a supporto del Next Step, del JET e su studi relativi a concetti migliorativi. In particolare, studi relativi al confinamento, alla stabilità magneto-idrodinamica, all'interazione plasma-parete, all'alimentazione e scarico, al riscaldamento e generazione non induttiva di corrente saranno effettuati sulle macchine esistenti TORE-SUPRA, ASDEX-UPGRADE, TEXTOR, FTU, COMPASS, TCV, RTP e ISTTOK. Potrebbe essere presentata per un esame approfondito una proposta riveduta riguardante un Tokamak compatto (IGNITOR).

Saranno sviluppati nuovi metodi di diagnostica del plasma e saranno intraprese a supporto di questi studi attività teoriche, in particolare sulla modellizzazione del plasma.

Alcune macchine Tokamak esistenti, quali ASDEX e TCA, saranno gradualmente ritirate, avendo completato i loro programmi sperimentali.

— Studi su linee alternative di macchine a confinamento magnetico toroidale

Lo Stellarator recentemente costruito, Wendelstein VII-AS, sarà pienamente utilizzato. In attesa dell'esito di un'approfondita valutazione, verrebbe iniziata la progettazione di dettaglio di un grande Stellarator avanzato, Wendelstein VII-X, e la sua eventuale costruzione verrebbe presa in considerazione nell'ambito del programma quadro 1993—1997. Un altro Stellarator, TJ-II, è in fase di costruzione e dovrebbe entrare in funzione nel 1995.

Dopo la sua ultimazione, nel 1991, la grande macchina a strizione a campo inverso, RFX, investigherà il confinamento e la purezza del plasma a correnti elevate. Verrà portata a termine la costruzione di EXTRAP-2 e si inizierà ad utilizzare questa macchina.

Diverse macchine di dimensioni minori, quali lo Stellarator STORM, le macchine a strizione a campo inverso HBTX ed ETA-BETA II, ed EXTRAP-T1 saranno gradualmente ritirate avendo completato i loro programmi sperimentali.

— Altri approcci alla fusione controllata

Saranno seguiti attentamente i lavori attualmente in corso al di fuori del programma Fusione su altri approcci alla fusione controllata. Verrà proseguita l'attuale attività di aggiornamento sulla fusione a confinamento inerziale, subordinatamente a riesami periodici delle sue potenzialità di «reattore» rispetto alla fusione a confinamento magnetico.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

In percentuale per il periodo 1990—1994,

— Settore 1: Progetto del Next Step 15 - 25,

— Settore 2: Sviluppi tecnici a lungo termine 5 - 10,

- | | |
|------------------------------------|----------|
| — Settore 3: JET | 45 - 55, |
| — Settore 4: Programma di supporto | 20 - 30. |

La ripartizione tra settori non esclude la possibilità che alcuni progetti possano riguardare più settori.

ALLEGATO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E DI VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. La Commissione attua il programma sulla base del contenuto scientifico e tecnico di cui all'allegato I.
2. Le modalità di attuazione del programma, di cui all'articolo 3, comprendono progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, l'impresa comune JET, misure di accompagnamento ed azioni concertate.

Le attività di ricerca del CCR saranno oggetto di una decisione specifica del Consiglio.

I progetti formano oggetto di contratti di ricerca e sviluppo tecnologico a compartecipazione finanziaria quali contratti di associazione con Stati membri, con organismi situati negli Stati membri, in Svezia e in Svizzera; l'impresa comune JET; l'accordo NET (da estendersi e/o modificarsi in vista di una possibile partecipazione dell'Euratom ad ITER); l'accordo sullo sviluppo a lungo termine (da stipularsi); ed altri contratti di durata limitata.

Le misure di accompagnamento consistono nella predisposizione di mezzi che consentano la buona esecuzione tecnica, la gestione e la valutazione del programma, nonché un'adeguata diffusione e disponibilità dei risultati, il coordinamento, la formazione e il profondo interessamento dei partecipanti al programma.

Le azioni concertate sono quelle definite dal regolamento finanziario.

3. I partecipanti ai progetti devono essere persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, in Svezia e in Svizzera, quali università, organismi di ricerca, imprese industriali (comprese le piccole e medie imprese) o associazioni di queste ultime, in particolare gruppi europei d'interesse economico (GEIE).

Le persone fisiche o giuridiche stabilite in paesi (ad esclusione di Svezia e Svizzera), che hanno concluso con la Comunità accordi di cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica, possono partecipare, in base al criterio del vantaggio reciproco, ai progetti avviati nel quadro del presente programma. I partecipanti selezionati in questo ambito non beneficiano del contributo finanziario della Comunità e contribuiscono alla copertura delle spese generali di amministrazione.

4. I progetti saranno scelti in base al seguente ordine di priorità premesso che il primo metodo costituisce la regola e il secondo l'eccezione.

I progetti saranno selezionati, di norma, secondo le procedure ordinarie definite nei contratti di associazione, nello statuto del JET, nell'accordo sullo sviluppo a lungo termine (da concludersi) ed in ogni eventuale accordo esteso a tutta la Comunità concluso a seguito delle indicazioni del comitato consultivo di cui all'articolo 6. Per i progetti considerati prioritari dal comitato consultivo, tutte le associazioni avranno il diritto di prendere parte agli esperimenti da svolgere sugli impianti costruiti a tal fine.

In via eccezionale la Commissione può anche accogliere favorevolmente secondo una procedura speciale e alle condizioni specificate in appresso, proposte ritenute in grado di apportare un contributo particolarmente interessante e significativo per l'originalità dell'argomento, la novità dell'approccio scientifico e tecnico o la metodologia di esecuzione, tenendo anche presente la natura particolare dei proponenti.

Una valutazione tecnica positiva di queste proposte non sarà di per sé un motivo sufficiente per accettare il progetto: la procedura speciale potrà essere applicata solo dopo aver verificato che, data la natura del progetto, non sia possibile applicare una delle procedure originarie.

L'importo del contributo finanziario della Comunità per tutti i progetti selezionati con procedura speciale viene fissato annualmente in funzione dei progetti selezionati secondo criteri di eccellenza particolarmente severi. Tale importo non può in alcun caso superare il 5 % e può essere modificato ogni anno in base all'esperienza acquisita.

La Commissione redigerà una «guida» in cui saranno precisate tutte le norme di questa procedura speciale in modo da garantirne la massima trasparenza.

5. La Commissione può incoraggiare i partecipanti a costituire un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) oppure a concludere altri accordi per l'esecuzione di progetti di grandi dimensioni in modo da consentirne una gestione decentrata e adeguata alle specificità del progetto in questione.
6. La diffusione delle conoscenze acquisite nell'ambito dello svolgimento dei progetti avviene sia all'interno del programma specifico sia attraverso un'azione centralizzata, in conformità della decisione prevista dall'articolo 4, terzo comma della decisione 90/221/Euratom, CEE.

**Proposta di decisione del Consiglio che approva le modifiche dello statuto dell'impresa comune
Joint European Torus (JET)**

COM(90) 441 def.

(Presentata dalla Commissione il 3 ottobre 1990)

(90/C 261/14)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai fini dell'attuazione del progetto JET, con la decisione 78/471/Euratom⁽¹⁾, il Consiglio ha costituito l'impresa comune Joint European Torus (JET) e ne ha adottato lo statuto, modificato da ultimo con la decisione 88/447/Euratom⁽²⁾;

considerando che, sia per conseguire integralmente gli obiettivi del progetto JET definiti nella decisione 78/471/Euratom, sia per approntare metodi affidabili di controllo delle impurezze di un plasma prima di procedere alla costruzione di una macchina a fusione Next Step, è necessario inserire una nuova fase nel programma JET allo scopo di preparare un controllo efficace delle impurezze in condizioni di funzionamento prossime a quelle del Next Step;

considerando che, con decisione 90/221/Euratom, CEE⁽³⁾, il Consiglio ha adottato il terzo programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) che prevede, tra l'altro, la possibilità di prorogare l'impresa comune JET; che la presente decisione deve essere presa alla luce della motivazione della decisione succitata;

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 7. 6. 1978, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.

considerando che la Commissione ha proceduto alla valutazione e all'apprezzamento di cui all'articolo 3 della decisione 88/448/Euratom ⁽¹⁾ e che sottopone la presente proposta sulla base di detti valutazione e apprezzamento;

considerando che a tale scopo il consiglio JET ha approvato la proroga dell'impresa comune sino al 31 dicembre 1996 e la relativa modifica dello statuto del JET;

considerando che il «Consiglio svedese delle ricerche di scienze naturali» ha sostituito la «Commissione svedese per la ricerca nel campo dell'energia» in qualità di mem-

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 5.

bro svedese dell'impresa comune a partire dal 1° luglio 1987;

considerando che il «Kernforschungsanlage Jülich GmbH» ha modificato la sua denominazione in «Forschungszentrum Jülich GmbH» il 1° gennaio 1990,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET), allegate alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO

1. Il testo dell'articolo 1.3 dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET), è sostituito con il seguente:

«1.3. I membri dell'impresa comune sono i seguenti:

- la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso denominata «Euratom»),
- il Regno del Belgio (in appresso denominato «Belgio») agente in nome proprio («Laboratoire de physique des plasmas de l'Ecole royale militaire-Laboratorium voor plasmaphysica van de Koninklijke Militaire School») e in nome dell'«Université libre de Bruxelles» («Service de physique statistique, plasmas et optique non-linéaire dell'ULB») e del «Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire» (CEN)/Studiecentrum voor Kernenergie» (SCK),
- il «Centro de investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas», Spagna (in appresso denominato «CIEMAT»),
- il «Commissariat à l'Energie Atomique», Francia (in appresso denominato «CEA»),
- il «Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative», Italia (in appresso denominato «ENEA») il quale sino al 5 aprile 1982 era denominato «Comitato nazionale per l'energia nucleare» (CNEN) e che dal 1° gennaio 1986 ha rappresentato le attività italiane rientranti nel programma Fusione Euratom, ivi incluse quelle del «Consiglio nazionale delle ricerche» (CNR),
- la Repubblica ellenica (in appresso denominata «Grecia»),
- il «Forschungszentrum Jülich GmbH», Repubblica federale di Germania (in appresso denominato «KFA» e che sino al 1° gennaio 1990 era denominato «Kernforschungsanlage Jülich GmbH»),
- il «Forskningsscenter Risø», Danimarca (in appresso denominato «Risø»),
- il Granducato di Lussemburgo (in appresso denominato «Lussemburgo»),

-
- la «Junta Nacional de Investigaçāo Cientifica e Tecnolōgica», Portogallo (in appresso denominata «JNICT»),
 - l'Irlanda,
 - il «Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. — Institut für Plasmaphysik», Repubblica federale di Germania (in appresso denominato «IPP»),
 - il «Swedish Natural Science Research Council» (in appresso denominato «NFR») che ha sostituito la «Swedish Energy Research Commission» il 1° luglio 1987 e che a sua volta ha sostituito il «National Swedish Board for Energy Source Development» il 1° luglio 1982,
 - la Confederazione elvetica (in appresso denominata «Svizzera»),
 - lo «Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie», Paesi Bassi (in appresso denominato «FOM»),
 - la «United Kingdom Atomic Energy Authority» (in appresso denominata «the Authority» o «the Host Organization»).
2. All'articolo 4.1.1, la sigla «SERC» è sostituita con «NFR».
3. Il testo dell'articolo 19.1 dello statuto dell'impresa comune Joint European Torus (JET) è sostituito con il seguente:
- «19.1 L'impresa comune è costituita sino al 31 dicembre 1996.»
-

III

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(90/C 261/15)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

8 e 9 ottobre 1990

Regolamento (CEE) n.	Azione n.	Partita	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Numero concorrenti	Aggiudicatario	Prezzo aggiudicato (ECU/t)
2653/90	369/90	D	UNRWA/Israele	LENP	26	DEB	1	Mutual Aid — Anvers (B)	1 405,42
	368/90	E	UNRWA/Israele	LENP	60	DEB	1	Mutual Aid — Anvers (B)	1 408,57
2709/90	713/90	A	LICROSS/Paraguay	LEPv	50	DEST	5	D.M. Kontor — Hamburg (D)	1 339,73
	718/90	B	LICROSS/Rwanda	LEPv	50	DEST	4	n.a. ⁽¹⁾	n.a. ⁽¹⁾
	720/90	C	LICROSS/Burkina Faso	LEPv	100	DEST	5	D.M. Kontor — Hamburg (D)	1 375,90
2710/90	717/90	I	LSCR/Rwanda	HCOLZ	25	DEST	1	n.a. ⁽²⁾	n.a. ⁽²⁾
	719/90	II	LSCR/Burkina Faso	HCOLZ	50	DEST	1	n.a. ⁽²⁾	n.a. ⁽²⁾
2720/90	734/90	I	ONG/Cile	HCOLZ	110	EMB	3	Cebag — Zwolle (NL)	469,82
	735-740/90	IIA	ONG/...	HCOLZ	382	EMB	4	Cebag — Zwolle (NL)	556,70
	741-744/90	IIB	ONG/...	HCOLZ	555	EMB	4	Cebag — Zwolle (NL)	556,70
	745-749/90	IIC	ONG/...	HCOLZ	450	EMB	4	Cebag — Zwolle (NL)	564,50
	750-763/90	IID	ONG/...	HCOLZ	555	EMB	5	n.a. ⁽²⁾	n.a. ⁽²⁾
	764-768/90	IIE	ONG/...	HCOLZ	475	EMB	5	n.a. ⁽²⁾	n.a. ⁽²⁾
	769-770/90	IIIF	ONG/...	HCOLZ	168	EMB	3	A.O.H. — Utrecht (NL)	581,00
	771-773/90	IIIG	ONG/...	HCOLZ	570	EMB	3	A.O.H. — Utrecht (NL)	581,00
	774/90	IIIH	ONG/Etiopia	HCOLZ	300	EMB	4	A.O.H. — Utrecht (NL)	581,00
2721/90	351/90	A	UNRWA/Israele	CB	496	DEB	3	n.a. ⁽²⁾	n.a. ⁽²⁾
	352/90	B	UNRWA/Israele	CB	201	DEB	3	n.a. ⁽²⁾	n.a. ⁽²⁾
	353/90	C	UNRWA/Libano	CB	254	DEB	3	n.a. ⁽²⁾	n.a. ⁽²⁾
	354/90	D	UNRWA/Siria	CB	166	DEB	3	n.a. ⁽²⁾	n.a. ⁽²⁾
	355/90	E	UNRWA/Giordania	CB	266	DEB	3	n.a. ⁽²⁾	n.a. ⁽²⁾
2708/90	801/90	A	Madagascar	BLT	10 000	DEB	8	Cie Com. André — Paris (F)	104,83

n.a.: Fornitura non aggiudicata.

⁽¹⁾ Seconda gara: 15 ottobre 1990, alle ore 12.

⁽²⁾ Seconda gara: 23 ottobre 1990, alle ore 12.

BLT: Frumento tenero
 FBLT: Farina di frumento tenero
 CBL: Riso lavorato a grani lunghi
 CBM: Riso lavorato a grani medi
 CBR: Riso lavorato a grani tondi
 BRI: Rotture di riso
 FHAF: Fiocchi d'avena
 MAI: Granturco
 SOR: Sorgo
 DUR: Frumento duro
 ME: Frumento segalato

FMAI: Farina di granturco
 GMAI: Semola di granturco
 LENP: Latte intero in polvere
 LEP: Latte scremato in polvere
 LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
 BO: Butteroil
 B: Burro
 SU: Zucchero
 HOLI: Olio d'oliva
 CT: Concentrato di pomodoro
 HCOLZ: Olio di colza raffinato

HPALM: Olio di palma semiraffinato
 HTOUR: Olio di girasole raffinato
 CB: Corned beef
 GDU: Semola di frumento duro
 DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
 DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
 DEST: Franco destino
 EMB: Reso porto d'imbarco
 SUB: Zuccheri bianchi
 FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)
 RsC: Uva secca di Corinto
 PA: Paté

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

LES SERVICES D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE POUR LES
JEUNES DE 14 À 25 ANS DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Europe sociale — Supplément 4/87

Voici le dernier d'une série de rapports commandés par la Commission des Communautés européennes afin d'examiner l'état des services d'orientation scolaire et professionnelle dans la Communauté européenne et formuler des recommandations sur le meilleur soutien à apporter par la Commission au développement futur de ces services. Ce rapport diffère des précédents en ce qu'il se concentre surtout sur le groupe d'âge 14-25 ans et s'attache à deux questions spécifiques: l'évolution du rôle des services d'orientation professionnelle et les liens entre les différents services.

154 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-87-004-FR-C

ISBN: 92-825-8009-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajouté exclue:

4,20 écus — 180 FB — 29 FF

PASSAGE DES JEUNES DE L'ÉCOLE À LA VIE ACTIVE

Europe sociale — Supplément 5/87

Comblar le fossé entre l'éducation et le monde extérieur, en particulier le monde du travail, était l'un des principaux objectifs de presque tous les trente projets pilotes qui ont pris part de 1983 à 1987 au second programme d'action de la Communauté européenne sur la transition des jeunes de l'école à la vie active.

Cette préoccupation reflète la pression politique quotidienne présente dans chaque pays de la Communauté pour améliorer la qualité de l'éducation et de la formation afin de réduire le nombre de jeunes commençant leur vie adulte sans qualification professionnelle reconnue et, par là même, pour augmenter l'efficacité et la compétitivité économiques et pour suivre le rythme des changements économiques et techniques.

Ce supplément spécial présente deux analyses des réponses apportées par les projets pilotes à ces défis et de leurs approches pour combler le fossé entre école et monde du travail.

120 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-87-005-FR-C

ISBN: 92-825-8053-9

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajouté exclue:

4,20 écus — 180 FB — 29 FF



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

DE L'ÉCOLE À LA VIE ACTIVE

Europe sociale — Supplément 1/88

Ce bilan prospectif du deuxième programme d'action communautaire sur le passage des jeunes de l'école à la vie active couvre les domaines suivants:

- les défis sociaux, économiques et éducatifs auxquels le programme constituait une réponse (chapitre 1^{er});
- les solutions apportées par les 30 projets pilotes (chapitres 2 à 6);
- des orientations pour l'avenir et des propositions d'action à l'adresse des décideurs et des praticiens de l'éducation (chapitres 6 et 7).

77 pages

Langues de publication: DE, EN, FR

Numéro de catalogue: CE-NC-88-001-FR-C

ISBN: 92-825-8254-X

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

5,10 écus — 220 FB — 36 FF



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

